Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 18 febbraio 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 gennaio 1959, n. 37.

Aumento del fondo fisso a carico dello Stato destinato al funzionamento e all'incremento dell'Istituto centrale del restauro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo annuo fisso a carico dello Stato stabilito per il funzionamento e l'incremento dell'Istituto centrale del restauro è elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1958-59, a lire 5 milioni.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 3.500.000, derivante, nell'esercizio finanziario 1958 59, dall'attuazione della presente legge, si provvederà a carico del capitolo n 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1959

GRONCHI

FANFANI — MORO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*. GONELLA

LEGGE 2 febbraio 1959, n. 38.

Convenzione aggiuntiva tra lo Stato ed il comune di Bologna per l'uso della biblioteca civica, annessa al Conservatorio di musica « G. B. Martini ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella cessione in deposito, al Conservatorio di musica « G. B. Martini » del materiale della civica biblioteca musicale di cui all'art. 2 della convenzione stipulata in data 25 marzo 1942 tra il comune di Bologna e lo Stato ed approvata con legge 26 maggio 1942, n 666, si intende escluso quello avente un particolare valore storico, documentario e artistico:

a) Manoscritti: codici miniati, manoscritti in notazione neumatica e gregoriana (messali, corali, antifonari, graduali, salteri, inni, madrigali, cantate, ballate, canzoni sacre e profane); intavolature, musiche

vocali e strumentali in notazione moderna, fino a tutto il secolo XVII; autografi (partiture, trattati di musica teorici e tecnici, composizioni vocali e strumentali, lettere);

b) Stampati: incunaboli, edizioni del secolo XVI e del secolo XVII, edizioni rarissime e di eccezionale importanza fino a tutto il XVIII secolo, a giudizio del direttore del Conservatorio, collezioni di libretti melodrammatici fino a tutto il secolo XVIII, incisioni separate.

Art. 2.

Il materiale di cui sopra non ceduto, andrà a costituire il civico museo bibliografico musicale e sarà a cura del Comune inventariato, collocato e custodito in appositi locali del Conservatorio attigui alla sala di lettura della biblioteca e provvisto di uno speciale catalogo.

Tale museo, unitamente ai quadri ed agli altri oggetti d'interesse storico ed artistico di proprietà del Comune esistenti nei locali del Conservatorio, sarà affidato ad un funzionario di nomina comunale, che ne curerà la conservazione e provvederà inoltre alla sistemazione ed alla custodia del materiale che in avvenire verrà ad aggiungersi ad esso per via degli acquisti effettuati dal Comune e delle donazioni e dei lasciti disposti in favore del Comune medesimo.

Art. 3.

Gli insegnanti ed allievi del Conservatorio potranno liberamente consultare in sede, per i loro eventuali studi, i materiali del museo suddetto.

Art. 4.

Per le finalità di cui agli articoli che precedono, il Comune si riserva l'uso dei locali situati a sinistra, entrando dalla sala di lettura della biblioteca musicale, escluso l'attuale ufficio del bibliotecario statale. La sala di lettura rimarrà di uso comune per gli studiosi che accedano alla biblioteca od al museo.

Le scaffalature della sala di lettura saranno utilizzate in accordo fra biblioteca e museo.

Art. 5.

Il materiale bibliografico che, eccettuato quello indicato all'art. 1, verrà ceduto in deposito temporaneo e gratuito al Conservatorio di musica, sarà inventariato dal Comune e sarà in ogni caso consegnato allo Stato entro un anno dalla firma della presente convenzione. Le spese di personale e di materiale, che al riguardo si incontreranno, saranno sostenute dal Comune.

Art. 6.

Allo scadere della convenzione, lo Stato provvederà alla integrale restituzione del patrimonio bibliografico ottenuto in deposito gratuito e cederà inoltre in proprietà al Comune tutto il materiale librario acquistato a sue spese nel corso della gestione della biblioteca (riviste, opere in continuazione, libri a stampa e manoscritti), allo scopo di assicurare al Comune la consegna di una biblioteca in perfetta efficienza e aggiornata. Il prezzo di cessione al Comune del materiale bibliografico acquistato dallo Stato sarà determinato, al termine della gestione statale, mediante la compilazione di un inventario e mediante una perizia concordata tra le due parti, tenendo conto del prezzo originario e delle condizioni di conservazione del materiale stesso, nonchè della eventuale fluttuazione dei costi in rapporto al valore corrente della moneta.

Art. 7.

Il Conservatorio dovrà chiedere preventivo nulla osta al conservatore del museo per ogni temporaneo spostamento, fuori dei locali della biblioteca, del materiale ricevuto in deposito; al riguardo dovranno essere osservate tutte le norme dettate dalle leggi vigenti per la tutela e la conservazione del patrimonio delle biblioteche.

Art. 8.

E' riconosciuto il diritto al comune di Bologna di avere un suo rappresentante in seno al Consiglio d'amministrazione del Conservatorio di musica.

Art. 9.

La biblioteca musicale annessa al Conservatorio di musica, dovrà avere la seguente intitolazione esterna, negli atti pubblici e nel patrimonio librario: « Biblioteca musicale G. B. Martini ».

Art. 10.

La presente convenzione aggiunta si intende e vuole dalle parti che abbia a scadere di pieno diritto contemporaneamente alla convenzione come sopra stipulata il 25 marzo 1942 tra lo Stato ed il comune di Bologna, ove non venga rinnovata di comune accordo per un uguale periodo di anni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1959

GRONCHI

FANFANI — MORO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1959, n. 39.

Assegnazioni di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1958-59, a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. (1° Provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Viste le leggi 31 ottobre 1958, numeri 965, 966, 972 e 975;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1958-59, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero del tesoro:		
Cap. n. 5. — Interessi e premi, ecc.	L.	3.800.000.000
Ministero delle finanze:		
Cap. n. 159. — Restituzioni e rimborsi, ecc.	»	10.000.000.000
Cap. n. 254. — Restituzione di diritti, ecc.	»	12.000.000.000
Ministero della pubblica istruzione:		
Cap. n. 56. — Scuole magistrali, ecc.	»	16.300.000
Ministero dell'interno:		
Cap. n. 47. — Corpo delle guardie di pubblica sicurezza - Stipendi, ecc.	»	750.000.000
	L.	26.566.300.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1959

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 107 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1959

Autorizzazione all'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi ad acquistare un fabbricato in Verona con annesso appezzamento di terreno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, sugli acquisti dei Corpi morali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, con il quale è stato istituito l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, con sede in Roma, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, e successive modificazioni;

Vista la domanda presentata dal presidente dell'Istituto medesimo per ottenere l'autorizzazione ad acquistare in Verona da privati, per il complessivo convenuto prezzo di L. 2.340.000, un fabbricato sito in via Coni Zugna n. 7 di piani due e vani otto distinto nel catasto del comune di Verona alla sezione *B*, foglio VII, col mappale n. 297, con annesso appezzamento di terreno distinto nel catasto alla sezione *B*, foglio VII, coi mappali n. 297, are 5.00, n. 380, are 7.20, ed una striscia di terreno di mq. 70 contigua allo stabile predetto da distinguersi nel catasto terreni alla Sezione *B*, foglio VII, col mappale subalterno n. 298-*B* are 0,70 (ora soppresso ed unito al mappale n. 297);

Vista la perizia giurata di stima riguardante gli immobili in trattazione, rilasciata in data 21 dicembre 1956 dall'ing. Giovanni Musso di Thiene;

Vista la nota n. 8802 del 14 maggio 1957, con la quale la prefettura di Roma ha espresso parere favorevole alla concessione della richiesta autorizzazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

L'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi è autorizzato ad acquistare l'immobile con annesso appezzamento di terreno e la striscia di terreno contigua di cui alle premesse, per il prezzo ivi indicato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1959

GRONCHI

PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1959
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 108. — MONACELLI

(894)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1958

Sostituzione di un membro effettivo del Collegio dei sindaci dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.).

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 44, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 1024, che istituisce l'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.);

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1364, concernente l'ordinamento dell'Azienda predetta;

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali, il Ministro per l'industria ed il commercio, il Ministro per le finanze e il Ministro per il tesoro, in data 26 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1957, registro n. 1-Partecipazioni-statali, foglio n. 21, con il quale l'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) viene indicata fra le imprese a partecipazione statale;

Visto il decreto del Ministro per le partecipazioni statali in data 22 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1958, registro n. 1 Partecipazioni statali, foglio n. 92, con il quale — tenute presenti le designazioni fatte, ai sensi dell'art. 3 del sopracitato decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1364, dagli Istituti partecipanti al capitale dell'Azienda — viene costituito il Collegio sindacale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) per il triennio 1° gennaio 1958-31 dicembre 1960;

Vista la nota n. 5160 in data 29 maggio 1958, con la quale la Direzione dell'A.M.M.I. comunica il decesso, avvenuto il 7 maggio 1958, del rag. Cesare Masetti Fedi, sindaco effettivo dell'Azienda stessa per il triennio 1958-1960, in rappresentanza degli Istituti partecipanti al capitale, e chiede, in sostituzione, la nomina di altro sindaco effettivo;

Vista la designazione fatta ai sensi dell'art. 4 del sopraindicato decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1364, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni previe intese intercorse con l'Istituto nazionale della previdenza sociale e con il Banco di Napoli;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) costituito, per il triennio 1° gennaio 1958-31 dicembre 1960, con decreto del Ministro per le partecipazioni statali in data 22 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1958, registro n. 1 Partecipazioni statali, foglio n. 92, viene modificato nel senso che, in sostituzione del rag. Cesare Masetti Fedi, sindaco effettivo in rappresentanza degli Istituti partecipanti al capitale dell'Azienda — deceduto il 7 maggio 1958 — viene nominato il dott. Filomeno Santoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1958

Il Ministro: LAMI STARNUTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1958
Registro n. 1, *foglio n* 128

(835)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1958.
Fissazione dei diritti fissi sui generi contingentati nella Zona franca di Gorizia per l'esercizio 1958-59.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, relativa all'amministrazione dei contingenti annui fissati dalle tabelle annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e imposizione di determinati diritti per la Zona franca di Gorizia, il quale stabilisce che i diritti medesimi saranno riscossi in detta zona nella misura fissata annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e per il commercio, nei limiti dell'onere derivante dalla amministrazione dei generi agevolati ed in rapporto all'ammontare delle spese di funzionamento del servizio di contingentamento e di ripartizione dei generi agevolati che risulta affidato alla Camera di commercio, industria e agricoltura di quel capoluogo;

Vista la legge 11 dicembre 1957, n. 1226, che ha prorogato fino al 31 dicembre 1966 l'efficacia della citata legge n. 1438;

Vista la deliberazione n. 430/5 di quella Giunta camerale, concernente:

1) l'approvazione del fabbisogno delle spese di funzionamento del servizio « Zona franca di Gorizia » per l'esercizio 1958-59;

2) la proposta, agli effetti del citato art. 3 della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, delle seguenti misure dei diritti fissi da applicare durante l'esercizio 1958-59:

lire 2 il chilogrammo per il caffè;
lire 1 il chilogrammo per il contingente di zucchero ammesso per l'utilizzo in lavorazioni industriali;
lire 1 il litro per la birra;
lire 2,50 per anidro per gli spiriti;
lire 1,50 il litro per la benzina;
lire 0,25 il litro per il gasolio carburante;

Vista la lettera n. 150462 del 1° ottobre 1953, con la quale il Ministero dell'industria e del commercio ha espresso parere favorevole perchè i diritti fissi di cui trattasi vengano stabiliti, nella misura suindicata, anche per l'esercizio 1958 59;

Visto l'allegato alla citata deliberazione da cui risulta una previsione per le spese di funzionamento del servizio della « Zona franca di Gorizia » di lire 13.392.880;

Accertato che i diritti fissi medesimi sono stati determinati nella stessa misura di quelli stabiliti per lo esercizio 1957-58, il che fa presumere un gettito non inferiore a L. 10.000.000 pari cioè alla misura massima del contributo che lo Stato dovrà corrispondere alla Camera di commercio, suindicata per le spese di funzionamento del servizio, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 17 ottobre 1952, n. 1502;

Considerata la necessità di provvedere, a norma del ripetuto art. 3 della legge n. 1502, all'emanazione del decreto di approvazione dei diritti medesimi;

Decreta:

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia è autorizzata ad applicare, per l'esercizio 1958-59, i seguenti diritti fissi sui generi contingentati:

lire 2 il chilogrammo per il caffè;
lire 1 il chilogrammo per il contingente di zucchero ammesso per l'utilizzo in lavorazioni industriali;
lire 1 il litro per la birra;
lire 2,50 per anidro per gli spiriti;
lire 1,50 il litro per la benzina;
lire 0,25 il litro per il gasolio carburante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1958

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria e commercio
BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1959
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 287

(870)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1958.
Istituzione di una Commissione consultiva per l'applicazione del coordinamento delle utilizzazioni industriali e per la distribuzione del metano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la relazione conclusiva redatta dalla Commissione per lo studio dei problemi relativi al coordinamento delle utilizzazioni industriali e della distribuzione del metano, istituita con il decreto Ministeriale 30 giugno 1955;

Ritenuta la necessità di:

studiare e risolvere i problemi che la Commissione anzidetta non ha ritenuto rientrare nei limiti del mandato conferitole;

adottare i provvedimenti idonei per la pratica attuazione dei criteri suggeriti dalla stessa Commissione;

seguire l'applicazione di detti provvedimenti e giudicare le istanze ed i reclami che l'attuazione di essi determinerà;

apportare le eventuali modifiche alle soluzioni adottate che una pratica esperienza dovesse suggerire;

Considerata l'opportunità per l'Amministrazione di poter disporre, ai fini suddetti, dei pareri di una Commissione consultiva composta di esperti qualificati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita presso il Ministero dell'industria e del commercio una « Commissione consultiva per l'applicazione del coordinamento delle utilizzazioni e per la distribuzione del metano ».

Art. 2.

La Commissione è composta dal:

Presidente:

Roma prof. ing. Francesco, professore universitario.

Vice presidente:

Nuccorini prof. dott. Raffaello, ispettore generale del Ministero dell'industria e commercio;

Membri:

Baglio ing. Antonio, ingegnere capo del Ministero dell'industria e commercio;

Taraglio dott. Roberto, direttore di divisione del Ministero dell'industria e commercio;

Terranova avv. Antonino, avvocato dello Stato;

Vaccari ing. Mario, ispettore capo del Ministero dell'industria e commercio;

Bosinelli ing. Giuseppe, Castellani ing Claudio, Ceruti ing. Carlo, Ciuffolotti ing Dino, Faleschini prof. Luigi, Jacoboni dott. Attilio, Mattei dott. Franco, Salimbeni ing. Franco e Sandulli ing. Domenico, esperti.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Gino Bianchini, esperto. Il dott. Sante Pannacci del Ministero dell'industria e commercio eserciterà le funzioni di vice segretario.

Art. 3.

La Commissione dura in carica fino a tutto il 31 marzo 1959.

Ai componenti la Commissione ed ai segretari, sarà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa relativa graverà sul cap. 15 dello stato di previsione del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio finanziario 1958-59.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1958

Il Ministro per l'industria e commercio
Bo

Il Ministro per il tesoro
Andreotti

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1959
Registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 124. — Severati

(842)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1959.

Conferma di un membro effettivo e di un membro supplente del Collegio sindacale dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche, ente di diritto pubblico, con sede in Ancona, approvato con decreto Ministeriale 5 maggio 1953 e modificato con decreti Ministeriali 17 luglio 1954, 10 gennaio 1956 e 21 novembre 1956;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Renzo Miconi ed il dott. Ugo Cevoli sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche, ente di diritto pubblico con sede in Ancona, e resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1959

Il Ministro: Andreotti

(838)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1959.

Conferma di un membro effettivo e di un membro supplente del Collegio sindacale della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca Nazionale del Lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504;

Visto lo statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 luglio 1949;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Mario Baldi e il dott. Luigi Albanese sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, e resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1959

Il Ministro: Andreotti

(839)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1959.

Conferma di un membro effettivo e di un membro supplente del Collegio sindacale dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Lombardia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Lombardia, ente di diritto pubblico, con sede in Milano, approvato con decreto Ministeriale 5 maggio 1953 e modificato con i decreti Ministeriali 22 luglio 1954, 4 giugno 1955, 20 luglio 1957 e 30 aprile 1958;

Visti il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Salvatore Viaggio ed il dott. Mario Napolitano sono confermati rispettivamente sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Lombardia, ente di diritto pubblico, con sede in Milano, e resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1959

Il Ministro: ANDREOTTI

(837)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1959.

Conferma di un membro effettivo e di un membro supplente del Collegio sindacale dell'Istituto di credito per il finanziamento alle medie e piccole industrie del Piemonte.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento alle medie e piccole industrie del Piemonte, ente di diritto pubblico, con sede in Torino, approvato con decreto Ministeriale 26 giugno 1952, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Prospero Barbagallo ed il dott. Renato Simoncini sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento alle medie e piccole industrie del Piemonte, ente di diritto pubblico, con sede in Torino, e resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1959

Il Ministro: ANDREOTTI

(840)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1959.

Conferma di un membro effettivo e di un membro supplente del Collegio sindacale dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria, ente di diritto pubblico, con sede in Perugia, approvato con decreto Ministeriale 29 maggio 1953, e modificato con decreto Ministeriale 31 gennaio 1955;

Visti il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Angelo Millo e il dott. Francesco Scorsolini sono confermati rispettivamente sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria, ente di diritto pubblico, con sede in Perugia, e resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1959

Il Ministro: ANDREOTTI

(836)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1959.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffa di assicurazione attualmente in vigore, presentati dalla Compagnia di assicurazioni «La Vittoria», con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni «La Vittoria», con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, alcuni tassi di premio, presentati dalla Compagnia di assicurazioni «La Vittoria», con sede in Milano, relativi alla seguente tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore:

Tarif. 23: Tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio decrescente, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita in caso di vita dell'assicurato, o immediatamente, in caso di premorienza.

Roma, addì 10 febbraio 1959

Il Ministro: Bo

(868)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1959.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella «LXI Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia» e nel «XII Salone della macchina agricola», che avranno luogo a Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 6 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella «LXI Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia» e nel «XII Salone della macchina agricola», che avranno luogo a Verona dall'8 al 16 marzo 1959, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 10 febbraio 1959

Il Ministro: Bo

(841)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 21 ottobre 1958, n. 15200/2455, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1959 registro n. 3 Interno, foglio n. 211, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di L'Aquila di un mutuo di L. 10.000.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(900)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un immobile dell'ex p. n. f., sito in Ponte a Signa, frazione del comune di Lastra a Signa (Firenze).

Con decreto Ministeriale n. 300 8/60015 in data 27 gennaio 1959 l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare, per il prezzo di L. 12.400.000, l'immobile sito in Ponte a Signa (Firenze) frazione del comune di Lastra a Signa (Firenze), via Bellosguardo, già appartenente all'ex p. n. f. da utilizzarsi a istituto dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

(791)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un'area di terreno sita nel comune di Cagliari.

Con decreto interministeriale 9 gennaio 1959, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un'area di terreno dell'estensione di mq 59.140 (cinquantanovemilacentoquaranta), sita nel comune di Cagliari, distinta nel catasto dello stesso Comune con i mappali numeri 92, 160, 161, 20/*a*, 67, 97/*a*, 99, 125, 159 e 96/*f* del foglio n. 21.

(729)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa edilizia «Centauro», con sede in Brescia, e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 gennaio 1959, è stata disposta la revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa edilizia «Centauro», con sede in Brescia, costituita con atto in data 10 gennaio 1958 a rogito notaio avv. Cicognini, ed è stato nominato commissario governativo il rag. Paolo Rubagotti, per il periodo di quattro mesi dalla data del decreto stesso.

(511)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa agricola «La Marchigiana», con sede in Vetralla (Viterbo).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 gennaio 1959 i poteri conferiti al rag. Alberto Cajelli commissario governativo della Società cooperativa agricola «La Marchigiana», con sede in Vetralla (Viterbo), sono stati prorogati fino al 31 marzo 1959.

(720)

Avviso di rettifica

Nel decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, relativo alla determinazione delle retribuzioni medie convenzionali per il personale dipendente da alberghi, pensioni e locande non di stagione di Roma e provincia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 9 dicembre 1958, nella tabella di retribuzioni medie convenzionali, personale di 3ª categoria, lettera *g*, degli alberghi di 3ª e 4ª categoria e pensioni di 2ª e 3ª categoria e locande, deve leggersi: «L. 38.000», anziché L. 31.000».

(867)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni espropriati al nome delle ditte di cui all'unito elenco in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Ai sensi dell'art. 5, comma primo, della predetta legge n. 156, viene altresì disposta la rettifica di dati catastali errati, secondo quanto indicato nell'elenco medesimo.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata	Decreto Presidenziale di espropriazione				Data di decorrenza degli interessi	Ammontare indennità	Rettifiche di dati catastali esposti nei decreti Presidenziali di espropriazione (art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156)		
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data			Riferimenti	Errata	Corrige
			Ha						Lire			
	Ente Puglia e Lucania											
1	BERLINGIERI Giulio fu Pietro	Foggia	114.12.22	2255	19-11-52	295s.o. 2	20-12-52	16- 8-53	10.526.667			
2	CANCELLARA Domenico fu Vincenzo	Banzi	2.61.08	4314	28-12-52	19s.o. 6	24- 1-53	16- 3-53	156.648			
3	FIORE Nicola fu Giuseppe .	Lucera	2.69.57	4308	28-12-52	19s.o. 6	24- 1-53	16- 8-53	199.322			
4	GAMBONE Giuseppe Costantino fu Lorenzo	Melfi	20.39.92	—	16-11-54	138	17- 6-55	6-11-56	857.303			
5	LAURIDIA Michele fu Vincenzo	Venosa	142.21.99	1150	25- 7-52	210s.o.	10- 9-52	16-10-52	7.421.059			
6	LEONE Luigi fu Basilio . .	Castelluccio dei Sauri	66 81.25	2427	29-11-52	302s.o 1	31-12-52	16- 8-53	5.509.940			
7	QUAGLIETTA Franco fu Michele	Ascoli Satriano	348 92.73	2353	19-11-52	295s.o. 4	20-12-52	3- 4-53	19.662.499			
8	ROMANO Enrico fu Giandomenico	Lucera	4.44.12	3281	18-12-52	13s.o. 5	17- 1-53	16- 8-53	347.744			
9	SALVATORE Angelo Giovanni fu Mauro	Lavello	24.60.14	2204	19-11-52	295s.o. 1	20-12-52	16- 8-53	1.782.839			
10	SASSI Enrico di Ennio . . .	San Martino in Pensilis	4.68.41	4285	28-12-52	19s o. 6	24- 1-53	16- 8-53	713.148			
11	TAMBORRINO Achille di Vincenzo	Torchiarolo	17.40.47	2577	29-11-52	6s.o.	9- 1-53	1-11-53	10.019.789			
12	TAMBORINO FRISARI Francesco di Vincenzo	Nardò	1237.76.00	1643	18-12-51	29s.o.	4- 2-52	11- 3-52 su Lire 37.832.299 16- 8-52 su Lire 24.286.576 1°- 1-53 su Lire 4.291.125	66.410.815			
13	TAMBORINO Giuseppe di Vincenzo	Nardò	1324.37.63	810	30- 8-51	210s.o	13- 9-51	22- 9-51 su Lire 86.843.289 1°-11-51 su Lire 802.196 1°- 1-52 su Lire 13.749 515	101.397.568	Fgl. 10, part [illegible], qualità	Id.	pascolo
14	TURATI Silvio di Attilio e OTTOLINI Lucia di Ernesto	Calciano	75.31.10	3307	18-12-52	13s.o 5	17- 1-53	23- 3-53	3.725.852			
15	TURATI Silvio di Attilio e OTTOLINI Lucia di Ernesto	Garaguso	271.06 19	3308	18-12-52	13s.o 5	17- 1-53	23- 3-53	12.203.066	Fgl. 18, part. 31, R. D.	L. 537,46	L. 527,46

Roma, addì 28 gennaio 1959

Visto, p il *Ministro* SCARASCIA... SCARANTINO

(605)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott ing Aldo Cruccu, nato a Sedilo (Cagliari) il 4 dicembre 1903, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria industriale, rilasciatogli dal Politecnico di Milano nell'anno 1927, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1925-1926.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo al Politecnico di Milano.

(764)

Il dott Pio Pagan de' Paganis, nato a Verona il 12 luglio 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere, rilasciatogli dalla Università di Padova in data 2 gennaio 1950, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1948-49

Se ne dà notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938 n 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a conseguarlo alla Università di Padova

(766)

La dottoressa Adele Controni, nata a Lucca il 24 gennaio 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere, rilasciatole dall'Università di Pisa, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lei sostenuti nell'anno accademico 1946-47

Se ne dà notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269 diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(765)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n 5769, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1959, registro n 1 Finanze, foglio n 53, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal sottobrigadiere in congedo della Guardia di finanza Celoni Giacomo avverso il provvedimento col quale gli venne negata la corresponsione del trattamento economico di missione, previsto dalla legge 29 giugno 1951, n 489 per i trasferimenti temporanei effettuati dal sottufficiale dal giugno all'ottobre 1955.

(787)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 39

Corso dei cambi del 17 febbraio 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,72	620,65	620,68	620,70	620,65	620,73	620,70	620,80	620,75	620,70
$ Can.	634,40	635 —	634 —	635,50	634.10	632,56	635,25	632,75	632,50	634 —
Fr Sv.	143,94	143,97	143,92	143,915	143.90	143,94	143,935	143,95	143.94	143 94
Kr Ir.	89.95	89,94	89,93	89,94	89,90	89,95	89,9375	89.97	89,96	89,95
Kr N	87 —	86 99	86,98	87,02	87 075	86,99	86,99	86,05	87.01	87 —
Kr Sv.	119,99	119,97	119,97	119,98	119,90	119,99	119,96	120 —	120 —	120 —
Fol	164,55	164,45	164,45	164,44	164,50	164,54	164,45	164,58	164,54	164,55
Fr B.	12,42	12,415	12,42	12,41625	12,42	12,42	12,417	12,422	12,42	12,4175
Fr Fr.	126,60	126,58	126,60	126,56	126,60	126,61	126,60	126,61	126.61	126.60
Lst	1743,16	1742,75	1742,80	1742.875	1742,50	1743,12	1742,85	1743,50	1743.25	1742,75
Dm occ.	148,49	148,475	148,45	148,465	148,45	148,50	148.47	148,525	148,50	148,47
Scell Austr.	23,946	23,94	23,94	23,9475	23,90	23,95	23,939	23,947	23,95	23,95

Media dei titoli del 17 febbraio 1959

Rendita 3,50 % 1906	69,925
Id 3,50 % 1902	69.45
Id 5 % 1935	99,95
Redimibile 3,50 % 1934	86,70
Id 3,50 % (Ricostruzione)	82.60
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94.20
Id. 5 % 1936	99.775
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,275
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	104,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	101, 0
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100 875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	99.85
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	99 90
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99 875
Id 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,725

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 febbraio 1959

1 Dollaro USA	620,70
1 Dollaro canadese	635,375
1 Franco svizzero	143.925
1 Corona danese	89.939
1 Corona norvegese	87,005
1 Corona svedese	119,97
1 Fiorino olandese	164,445
1 Franco belga	12.417
100 Franchi francesi	126,58
1 Lira sterlina	1742 862
1 Marco germanico	148,467
1 Scellino austriaco	23,943

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5% (1959)	947	8.250 —	Sottile Maria di *Giovanni* moglie di Bonanno Francesco fu Vincenzo, dom in Palermo	Sottile Maria di *Giovanbattista*, ecc., come contro
P. R. 3,50% (1934)	248245	283,50	*Wolfensberg* Paola-Teresa di *Giacomo*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino	*Wolfensberger* Paola-Teresa di *Giovanni-Giacomo*, minore, ecc., come contro
Id.	230411	332,50	Wolfensberger Paola-Teresa di *Giacomo*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino	Wolfensberger Paola-Teresa di *Giovanni-Giacomo*, ecc., come contro
Id.	425136	42 —	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5% (1959)	10214	1.000 —	*Buonagura* Giovanni, Mario e Luigi fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Cillo Amalia di Giovanni vedova *Buonagura*, dom. a Palma Campania (Napoli)	*Bonagura* Giovanni, Mario e Luigi fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Cillo Amalia di Giovanni vedova *Bonagura*, dom. a Palma Campania (Napoli)
Rendita 5% (1935)	185804	335 —	Perego Silvia fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Cairoli *Giuseppina* di *Alberto* ved. Perego, dom. a Milano	Perego Silvia fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Cairoli *Maria Giuseppina* di *Materno Alberto* ved. Perego, dom. a Milano
Id.	185805	330 —	Come sopra, con usufrutto a Cairoli *Giuseppina* di *Alberto*, vedova Perego, dom a Milano	Come sopra con usufrutto a Cairoli *Maria Giuseppina* di *Materno Alberto* vedova Perego, dom. a Milano
Id.	226543	18.750 —	Barberis Lidia, Emiliano e Franca di Lorenzo, minori sotto la patria potestà del padre, dom in Osiglia (Savona), in parti uguali, con usufrutto a Ghigliazza *Caterina* fu Angelo in Barberis, dom. in Osiglia (Savona)	Come contro, con usufrutto a Ghigliazza *Rina Angela Maria* fu Angelo in Barberis, dom. in Osiglia (Savona).
Cons. 3,50% (1906)	475584	73,50	Berchi *Maria* di Pasquale, moglie di Bazzano Angelo, dom. a Savona (Genova), vincolato per dote	Berchi *Anna Maria* di Pasquale, ecc come contro
Id.	444053	350 —	Come sopra	Come sopra
Id.	799918	350 —	Durbiano *Carmelina* di Giacomo, nubile, dom. a Cuneo	Durbiano *Maria Carmelina Giuseppina Paola* di Giacomo, nubile, dom a Cuneo
P. R. 3,50% (1934)	408998	1.540 —	Chiesa Silvia fu Felice, moglie di Ghidetti Gaetano, dom in Albenga (Savona), con usufrutto a Vaccamorta *Caterina* fu Bartolomeo vedova di Chiesa Felice	Come contro, con usufrutto a Vaccamorta *Maria Caterina* fu Bartolomeo vedova di Chiesa Felice
B T. N. 5% (1950) Serie 36	20	50 —	*Ceccarelli* Giuseppe di *Vincenzo*, vincolato a favore del Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale Istituti di prevenzione e pena)	*Ciccarelli* Giuseppe di *Francesco*, ecc, come contro
P. R. 3,50% (1934)	244337	2.520 —	Debarbieri *Ida* fu Luigi, moglie di Bertagni *Antonio*, dom. in Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), con usufrutto a Debarbieri *Erminia* fu Luigi, dom. a Genova	Debarbieri *Maria Ida* fu Luigi, moglie di Bertagni *Giovanni*, dom. in Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), con usufrutto a Debarbieri *Paola Rosa* fu Luigi, dom. a Genova
P. R. 5% (1036) Serie 1	14765	370 —	Massa Maria fu *Vincenzo* ved De Lillo, dom. a Roma	Massa Maria fu *Simone Vincenzo* vedova De Lillo, dom. a Roma
Id.	15132	135 —	Come sopra	Come sopra

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	129822	1.750 —	Klein Anna fu Rodolfo, moglie di Santerini Odoardo fu Bartolomeo, dom. in Greve (Firenze), vincolato per dote	Klein *Sofia Anna* fu Rodolfo, ecc, come contro
B. T. N. 5 % (1959)	10690	500 —	Ruga Riva *Carlo Augusto* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Vogogna (Novara)	Ruga Riva *Augusto Carlo* di Giuseppe, ecc, come contro
Id.	10691	2 500 —	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5 % (1964)	1011	4 000 —	Capello Giuseppe fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Meriano Maria fu *Giovanni* vedova Capello, dom. in Torino	Capello Giuseppe fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Meriano Maria fu *Gioanni* ved Capello, dom. in Torino
Rendita 5 % (1935)	122562	1.915 —	Montini *Mercede* e Danila fu Antonino, minori sotto la patria potestà della madre, De Stefani Caterina Maria fu Antonio ved Montini	Montini *Mercedes* e Danila, fu Antonino, ecc, come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso all'operazione richiesta

Roma, addì 3 febbraio 1959

Il direttore generale SCIPIONE

(660)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti addì 24 gennaio 1959, registro n 2 Agricoltura e foreste, foglio n 260, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 16 giugno 1956 dal dott Francesco Taddei avverso il provvedimento in data 16 marzo 1956 del presidente dell'Opera nazionale combattenti, denegante la presa in esame della posizione del ricorrente in sede di scrutinio per la promozione al grado superiore.

(722)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Severo

Con decreto Ministeriale in data 29 novembre 1957, numero 58845/14697, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Fanelli Antonio fu Raffaele, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », tronco di San Severo, estese complessivamente mq 14 186, riportate in catasto alla particella n 25, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 47 e nella planimetria tratturale con i numeri 25/*e* e 25/*f*.

(818)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Petacciato

Con decreto Ministeriale in data 31 ottobre 1957, n 13991/3127, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927 n 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione al comune di Petacciato, della zona demaniale facente parte del tratturo « L'Aquila Foggia », in Petacciato estesa mq 2100, riportata in catasto per mq 790 alle particelle numeri 2 e 3 del foglio di mappa n 6 e per mq 1310 alle particelle numeri 2 e 50 del foglio di mappa n 7.

(819)

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Savignano, con sede in Savignano, frazione del comune di Pomarolo (Trento), e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1959, registro n 2, foglio n 278, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933 n 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Savignano con sede in Savignano, frazione del comune di Pomarolo (Trento), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente, nelle persone dei signori:

Maffei Domenico fu Illuminato, Pedrotti Francesco fu Giulio, Maffei Onorio fu Luigi, Pedrotti Mario fu Daniele, Maffei Diego fu Arturo, Maffei Adelio fu Luigi e Pedrotti Luigi fu Candido

(723)

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale, riguardante la sclassificazione per alienazione a Clemente Anna fu Vincenzo, di una zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », in Trani e Corato, al posto di « . 29 novembre 1927, n 75372/8584 . » deve leggersi « . . . 29 novembre 1957, n 75372/8584, . . . »

(821)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n 1644 in data 4 febbraio 1959, è stata sciolta l'Amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera e l'avv Giovanni Laureano è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Ente stesso per la durata di mesi tre.

(726)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a trecentoquindici posti di vigile del fuoco permanente

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 15 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, contenente le norme per l'organizzazione dei Servizi antincendi;

Vista la legge 13 ottobre 1950, n. 913, relativa all'incorporamento di unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, contenente le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per i pubblici impieghi;

Accertata la disponibilità di posti esistenti negli organici dei Corpi dei vigili del fuoco;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trecentoquindici posti di vigile del fuoco permanente, ripartiti come segue:

1) novanta posti per autista-meccanico per coloro che sono muniti di patente almeno di 2° grado (scoppio e diesel);
2) dieci posti per motorista navale;
3) tre posti per motoscafista;
4) dieci posti per padrone di barca;
5) quindici posti per tornitore-fresatore;
6) dodici posti per saldatore elettrico o ossiacetilenico;
7) quindici posti per battilamiera;
8) quindici posti per aggiustatore-meccanico;
9) diciannove posti per elettricista;
10) diciotto posti per elettrauto;
11) dodici posti per radio-riparatore;
12) quarantacinque posti per muratore;
13) quindici posti per falegname;
14) dodici posti per carpentiere;
15) dodici posti per idraulici-tubisti;
16) sei posti per radiatorista;
17) sei posti per tappezziere.

I posti che rimanessero eventualmente vacanti in ciascuna delle predette specialità di mestiere saranno ricoperti con concorrenti idonei appartenenti alle altre, secondo l'ordine delle graduatorie comparate.

Art. 2.

Per partecipare a detto concorso è necessario che l'aspirante abbia appartenuto, per almeno un anno, ad un Corpo dei vigili del fuoco con la qualifica di volontario e sia, altresì, in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto alla data del presente bando il 21° anno di età e non superato il 25°, salvi gli aumenti del limite di età previsti dalle disposizioni vigenti. Tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 30. Per il personale, che, alla data del presente bando, presti servizio in qualità di vigile volontario continuativo o temporaneo, il requisito dell'età deve essere posseduto sotto la data in cui è stato chiamato in servizio continuativo o temporaneo;

b) aver assolto agli obblighi di leva;

c) aver conseguito il compimento superiore degli studi elementari (5ª elementare) in una scuola dell'ordine elementare;

d) esercitare uno dei mestieri di cui al precedente art. 1;

e) essere in possesso della piena incondizionata idoneità fisica ai servizi d'istituto ed avere una statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,80;

f) aver sempre tenuto buona condotta, non essere stati espulsi dalle Forze Armate dello Stato o da Corpi militarmente organizzati, nè destituiti da pubblici uffici ed appartenere a famiglia di buona reputazione. Per i coniugati, il requisito della buona condotta e della buona reputazione è richiesto anche per la moglie e per la famiglia di questa;

g) non aver subito condanne per delitti dolosi;

h) non essere stati riformati dalle Forze armate dello Stato, nè rimandati da Corpi militarmente organizzati per infermità o imperfezioni non suscettibili di utili modificazioni col tempo;

i) essere in possesso, almeno, della patente di primo grado di abilitazione a condurre autoveicoli con motore a scoppio, ovvero, per coloro che concorrono ai posti di autista-meccanico di cui al n. 1) del precedente art. 1, almeno della patente di secondo grado (scoppio e diesel).

Art. 3.

I requisiti richiesti debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando.

Gli aspiranti non potranno concorrere per più di uno fra i mestieri di cui al precedente art. 1.

Art. 4

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e indirizzate al Ministero dell'interno Direzione generale dei Servizi antincendi dovranno essere presentate ai comandi dei Corpi vigili del fuoco entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti nelle domande dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 25° anno, chiedono l'ammissione al concorso, perchè in possesso di un requisito che consente l'elevazione del limite di età, dovranno specificatamente indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

il possesso, almeno, della patente di primo grado a condurre autoveicoli con motore a scoppio, con la specifica indicazione degli estremi di rilascio (numero e data) e, della patente di 2° grado, per coloro che concorrono ai posti di autista-meccanico;

la specifica indicazione dell'appartenenza, per almeno un anno, ad un Corpo dei vigili del fuoco (qualifica e periodi

il mestiere per il quale intendono partecipare.

Le domande, infine, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per il personale in servizio continuativo o temporaneo è sufficiente il visto del comandante del Corpo, presso cui presta servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate oltre il termine di cui sopra.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno Direzione generale dei Servizi antincendi entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti, in competente bollo, prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza nella nomina.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per il reclutamento del personale permanente. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire al Ministero dell'interno Direzione generale dei Servizi antincendi nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti in competente bollo

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore di mesi tre a quella del presente bando;

3) certificato, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici,

4) foglio di congedo militare o copia del foglio matricolare, rilasciato dal competente distretto militare,

5) certificato attestante il possesso della licenza della classe 5ª elementare,

6) patente per auto o dichiarazione contenente gli estremi del rilascio (numero e data), compilata dalla competente Prefettura,

7) stato di famiglia (esclusivamente da parte degli aspiranti che risultino coniugati).

Art. 7.

Prima della prova scritta di esame, gli aspiranti ammessi al concorso saranno sottoposti all accertamento definitivo dell'idoneità fisica a mezzo di apposita Commissione medica che sarà presieduta dall'ispettore sanitario dei Servizi antincendi e composta di due medici nominati dal Ministero dell'interno

L aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso

Art 8.

Le prove di esame, da svolgersi secondo le modalità prescritte nel regio decreto 16 marzo 1942, n 699, consistono in:

1) una prova scritta su tema narrativo;

2) una prova pratica consistente in un saggio di mestiere,

3) una prova orale sul seguente programma:

aritmetica e geometria: le quattro operazioni sui numeri interi e decimali Nozioni sulle figure geometriche piane e sui solidi geometrici (triangolo, quadrato, rettangolo, rombo, trapezio, cerchio e circonferenza, cubo, parallelepipedo, prisma, piramide, cono, sfera),

storia: elementi di storia limitatamente alla conoscenza sommaria delle guerre per l'indipendenza e l'unità d Italia,

geografia: nozioni elementari sulla geografia politica d Italia,

tecnologia: nozioni tecniche sui materiali e le lavorazioni attinenti al mestiere sul quale è stata eseguita la prova pratica,

4) esperimento ginnico professionale consistente nelle seguenti prove.

1) salto in alto con pedana, non minore di mt 0,90,
2) salto in lungo non minore di mt 3,50;
3) corsa veloce di mt 100 in non più di 16";
4) arrampicata alle funi con le sole braccia;
5) getto del peso (kg [illegible]) mt [illegible],
6) traslocazione sull asse di equilibrio;
7) salita sulla scala italiana controventata;
8) salita di una scala aerea di mt. 20,
9) lancio nel telo da salto da mt. 3 di altezza;
10) nuoto,
11) prova di attitudine ginnica.

Art 9.

Con successivo decreto saranno fissate la data e le sedi per la prova scritta di esame.

Art. 10.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta, ai sensi dell'art 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, da nominarsi con decreto del Ministro per l'interno.

Art. 11.

La graduatoria, per ciascuna delle specialità di mestiere fra le quali sono stati ripartiti i posti messi a concorso, è formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti avrà la precedenza il concorrente più anziano di età, salvi i diritti preferenziali previsti dalle disposizioni di legge in vigore, nonchè quelle di cui all'art. 4 della legge 13 ottobre 1950, n. 913.

Art. 12.

Le graduatorie dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide il Ministro per l'interno con provvedimento definitivo, sentita la Commissione giudicatrice.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati con decreto Ministeriale allievi vigili del fuoco ed assegnati alle Scuole centrali antincendi per compiervi un corso di istruzione, al termine del quale saranno sottoposti ad un esame finale.

Art 14.

Gli aspiranti che conseguiranno l'idoneità all'esame finale di cui al precedente articolo saranno assegnati, con decreto Ministeriale, ai Corpi dei vigili del fuoco

Gli allievi vigili non riconosciuti idonei saranno ammessi a ripetere il successivo corso d istruzione, dopo il quale, se nuovamente giudicati non idonei, verranno esonerati dal servizio.

Art. 15.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Il direttore generale dei Servizi antincendi è incaricato della sua esecuzione.

Roma, addì 4 febbraio 1959

p. *Il Ministro* . MAZZA

(914)

Concorso per titoli ai posti di segretario generale di 1ª classe vacanti nei comuni di Reggio Calabria e di Cesena (Forlì).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali,

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n 851;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti di segretario generale di 1ª classe vacanti nei comuni di Reggio Calabria e di Cesena.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

i quali si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalla legge 9 agosto 1954, n. 748;

Art 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda redatta su carta da bollo da L. 200, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento

Art 4.

Gli aspiranti devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, nonchè quelli compro-

vanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in sette esemplari.

Nella domanda, gli aspiranti di cui alla lettera c), devono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data e il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente agli aspiranti di cui alla lettera c), da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, gli aspiranti di cui alla lettera c), dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla Prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autentica notarile;

Art. 5.

La graduatoria di merito del concorso sarà approvata, per quanto riguarda i concorrenti di cui alla lettera c) del precedente art. 2, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità.

I concorrenti di cui alla suddetta lettera c) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra: quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5), devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati, ma unendo alla domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 31 gennaio 1959

p. *Il Ministro*: ROMANO

(852)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ad alcuni concorsi nel ruolo della carriera direttiva del servizio chimico militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1958 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 16 dicembre 1958), con il quale sono stati banditi un pubblico concorso a tre posti di chimico aggiunto in prova, un concorso (esame colloquio) ad un posto di chimico aggiunto in prova riservato agli aiuti od assistenti universitari ed un pubblico concorso ad un posto di fisico aggiunto in prova;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai sopracitati concorsi;

Decreta:

Articolo unico

Il termine utile (14 febbraio 1959) per la presentazione delle domande di ammissione al pubblico concorso a tre posti di chimico aggiunto in prova, al concorso (esame colloquio) ad un posto di chimico aggiunto in prova riservato agli aiuti od assistenti universitari ed al pubblico concorso ad un posto di fisico aggiunto in prova, indetti con decreto Ministeriale 1° agosto 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 16 dicembre 1958, è prorogato al 31 marzo 1959.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 febbraio 1959

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1959
Registro n. 8, foglio n. 308. — CESARI

(908)

PREFETTURA DI PAVIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 7531/San. in data 15 gennaio 1957, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per il conferimento di dieci posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1956;

Visto il proprio decreto n. 47266 in data 8 ottobre 1957, con il quale venivano depennati dal predetto bando di concorso le condotte ostetriche di Corteolona e Langosco;

Visto il proprio decreto n. 55849/San. del 15 gennaio 1957, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e ritenuta la regolarità delle operazioni espletate dalla Commissione stessa;

Vista la graduatoria generale di merito delle candidate risultate idonee;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale delle candidate risultate idonee nel concorso di cui in epigrafe:

1. Tagliaferri Maria . . . punti 61,80
2. Rebottaro Annetta . . . » 58,92
3. Tacchini Clementina . . . » 58,55
4. Facioli Luigina . . . » 57,96
5. Dell'Orto Carla . . . » 56,38
6. Marastoni Ada . . . » 56,00
7. Preti Giuseppina . . . » 55,90
8. Magnani Luigia . . . » 55,14
9. De Santi Carla . . . » 55,03
10. Zaccone Eleonora . . . » 54,44
11. Delfini Maria . . . » 54,33
12. Rovati Ada . . . » 53,43
13. Rovati Carla . . . » 53,24
14. Lazzaroni Ercolina . . . » 51,99
15. Orlandi Luisa . . . » 51,87
16. Manuelli Dema . . . » 51,18
17. Negruzzi Rosa . . . » 50,40
18. Ghizzoni Lucia . . . » 50,09
19. Turrini Ester . . . » 49,89
20. Dusi Alba . . . » 49,68
21. Troja Anna Maria . . . » 49,67

22.	Scotti Anna .	punti 49,45
23.	Castelli Santina	» 49,03
24.	Scrocchi Romana	» 48,46
25.	Suffada Maria	» 48,07
26.	Canevari Livia	» 47,83
27.	Torelli Tilde	» 47,80
28.	Cuppini Antonietta	» 47,75
29.	Guaia Aurelia	» 47,59
30.	Cavallini Bruna	» 47,0[illegible]
31.	Pellini Maria	» 45,12
32.	Cunietti Maria Rosa	» 45,00
33.	Moro Carla	» 44,70
34.	Romanoni Livia	» 44,63
35.	Arcelli Lina	» 44,54
36.	Alteroni Gina	» 44,48
37.	Ricci Iolanda	» 43,06
38.	Manenti Alice	» 43,00
39	Silicani Annunziata	» 42 68
40.	Valdata Lucia	» 42,30
41.	Centini Luciana .	» 42,00
42.	Nai Clementina .	» 40,92
43.	Arnoldi Liliana .	» 40,14
44.	Cazzola Angela	» 40 00
45	Spada Marcellina	» 39,83
46.	Nelli Anna Maria	» 39,42
47	Senna Maria	» 39,00
48.	Campora Costantina	» 37,21
49	Previdi Antonietta	» 36,82
50.	Pacifico Concetta	» 35,89
51.	Tamoglia Rosa .	» 35 85
52.	Liberali Piemina .	» 35 00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura ed all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Pavia, addì 31 gennaio 1959

Il prefetto VEGNI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio precedente decreto n 5550 San in data 31 gennaio 1959, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito delle candidate risultate idonee nel concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1956,

[illegible] le sedi indicate da ciascuna di esse in ordine di preferenza,

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, sostituito dall'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui sopra ed assegnate alle condotte ostetriche a fianco di ciascuna di esse indicata.

1) Tagliaferri Maria: Varzi,
2) Rebottaro Annetta: Verrua Po,
3) Tacchini Clementina: Pieve del Cairo,
4) Facioli Luigina: Bereguardo,
5) Dell'Orto Carla: Albaredo Arnaboldi,
6) Marastoni Ada: Cigognola,
7) Pieti Giuseppina: Ruino,
8) De Santi Carla: Pizzale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura ed all'albo pretorio dei Comuni interessati

Pavia, addì 31 gennaio 1959

Il prefetto VEGNI

(829)

PREFETTURA DI ASTI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Asti al 30 novembre 1955. (Rettifica).

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Visto il proprio decreto n 28834 in data 18 gennaio 1959, col quale, su conforme designazione della Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari a sensi dell'art 47, lett. *b*) del regio decreto 11 marzo 1935, n 281, il prof Monti Bruno, docente in clinica medica veterinaria, è stato chiamato a far parte della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1955,

Vista la nota in data 2 corrente, con la quale il prof Monti precisa che il suo nome è Franco e non Bruno

Ritenuta la necessità di apportare la conseguente rettifica al decreto prefettizio n 28834 su citato,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n 281,

Decreta

Il prof Monti Franco (e non Bruno), docente in clinica medica veterinaria, è chiamato a far parte della Commissione giudicatrice di cui in narrativa, restando modificato in tal senso il dispositivo del decreto prefettizio 18 gennaio 1959, n 28834

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura

Asti, addì 7 febbraio 1959

Il prefetto DE LUCA

(860)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G C.